

## **RIFLESSIONI SUL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2008**

Il Disegno di Legge Finanziaria 2008, sottoposto all'attenzione dei Parlamentari e annunciato agli organi di stampa, intende ridurre il carico fiscale mediante la diminuzione delle aliquote nominali dell'IRES e dell'IRAP.

Il citato disegno di Legge, infatti, oltre a ipotizzare un intervento riduttivo sull'ICI, sembrerebbe ridurre la pressione fiscale attraverso l'abbassamento delle aliquote nominali dell'IRES e dell'IRAP.

IRES	DAL 33,00%	AL 27,50%
IRAP	DAL 4,25%	AL 3,90%

Attuare la paventata riduzione della pressione fiscale e mantenere la parità di gettito appaiono elementi incompatibili.

Ridurre le aliquote nominali e mantenere la parità di gettito altro non significa che la riduzione delle aliquote nominali deve necessariamente comportare l'ampliarsi della base imponibile;

Ciò vuole anche significare che se si introducono delle agevolazioni nei confronti di alcuni soggetti, ci sarà un maggiore carico per altre categorie, ossia un maggiore carico fiscale per le imprese.

L'articolo 2, pur essendo intitolato "Riduzione della pressione fiscale", (cfr. pag. 353 in atti parlamentari del Senato della Repubblica n. 1817), in realtà prevede esclusivamente una modesta riduzione dell'ICI con riferimento alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per non incidere sulle entrate comunali il correttivo sarà finanziato a carico dello Stato; è noto, tuttavia, che le tariffe di estimo catastale saranno aumentate, il peso dell'ICI aumenterà smentendo il titolo dell'articolo 2, e vanificandone gli effetti.

Nei redditi d'impresa delle società di capitali ed enti commerciali, ai fini dell'IRAP, come si vedrà di seguito, l'imposta ICI verrà considerata un costo indeducibile (cfr. pag. 373 rigo 2,3 e 4 in atti parlamentari del Senato della Repubblica n. 1817)

Oggetto dell'articolo 3 non è più la riduzione della pressione fiscale, bensì la "razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di Iva". (cfr. pag. 359 in atti parlamentari del Senato della Repubblica n. 1817).

## **INTERESSI PASSIVI**

La lettera a) del primo comma, dell'articolo 3 modifica il secondo comma dell'art. 56 del T.U.I.R. 917/96.

Tale previsione va a modificare integralmente la deducibilità degli interessi passivi, precedentemente prevista in sei precedenti articoli, per le persone fisiche, per le società e soggetti assimilati (artt. 61,62 ,63, 96, 97 e 98 T.U.I.R.).

Norma previgente	Norma della legge finanziaria 2008
<b>Articolo 56</b>	<b>Articolo 56</b>
Determinazione del reddito di impresa	Determinazione del reddito di impresa
2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi <u>non dedotti ai sensi degli articoli 96 (interessi passivi) e 109, commi 5 e 6</u> , è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.	2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi <b><u>non dedotti ai sensi dell'articolo 109 comma 5</u></b> , è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.

La lettera b) del primo comma, dell'articolo 3 sostituisce integralmente l'art. 61 del T.U.I.R., mentre la lettera c) cancella interamente gli articoli 62 e 63 (cfr. pag. 360 in atti parlamentari del Senato della Repubblica n. 1817):

L'effetto di tali modifiche, nella maggior parte dei casi, comporterà un ulteriore inasprimento del carico fiscale.

Norma previgente	Norma della legge finanziaria 2008
<b>Articolo 61</b> Interessi passivi	<b>Articolo 61</b> Interessi passivi
1. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito non danno diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.	1. Gli interessi passivi inerenti l'esercizio di impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
<b>Articolo 62</b> Pro rata patrimoniale	<b>Articolo 62</b> Pro rata patrimoniale
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 97, comma 1, il valore di libro delle partecipazioni di cui all'articolo 87, rileva nella stessa percentuale di cui all'articolo 58, comma 2. Ai fini dell'applicazione del comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dell'articolo 97, si fa riferimento alle partecipazioni in società il cui reddito è imputato ai soci per effetto dell'articolo 116	abrogato
<b>Articolo 63</b> Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese	<b>Articolo 63</b> Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese
1. Per l'applicazione della norma di cui all'articolo 98 alle imprese individuali il riferimento al socio si intende all'imprenditore e nelle imprese familiari anche ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 5.	abrogato

La lettera h), sempre del primo comma dell'art. 3 sostituisce integralmente l'art. 96 del T.U.I.R., mentre la lettera i) cancella interamente gli articoli 97 e 98

Norma previgente	Norma della legge finanziaria 2008
<p><b>Articolo 96</b> Interessi passivi</p> <p>1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.</p> <p>2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1: a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito; b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio; d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare; e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito; f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura ivi stabilita; g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio.</p> <p>3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi</p>	<p><b>Articolo 96</b> Interessi passivi</p> <p>1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.</p> <p>2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma, lettera A) e B), dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci 10, lettera a) e b), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.</p> <p>3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli simili e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da</p>

<p>non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.</p>	<p>debiti di natura commerciale.</p> <p>4. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.</p> <p>5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.</p> <p>6. OMISSIS</p> <p>7. OMISSIS</p>
<p><b>Articolo 97</b> Pro rata patrimoniale</p> <p>1. Nel caso in cui alla fine del periodo d'imposta il valore di libro delle partecipazioni di cui all'articolo 87 eccede quello del patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 98, al netto degli interessi attivi, è indeducibile per la parte corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il totale dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata ai sensi del periodo precedente è ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all'articolo 87.</p> <p>1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni sono possedute ininterrottamente dal primo</p>	<p><b>Articolo 97</b> Pro rata patrimoniale</p> <p>abrogato</p>

<p>giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d'imposta.</p> <p>2. Per il calcolo dell'eccedenza di cui al primo comma:</p> <p>a) il patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile dell'esercizio, è rettificato in diminuzione con gli stessi criteri di cui all'articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3);</p> <p>b) non rilevano:</p> <p>1) le partecipazioni in società il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell'imponibile di gruppo di cui alle sezioni II e III del presente capo, salvo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 124, comma 1, lettera a), e 138, comma 1, delle predette sezioni;</p> <p>2) quelle in società il cui reddito è imputato ai soci anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 115. Tuttavia, nel caso in cui entro il terzo anno successivo all'acquisto avvenga la cessione di tali partecipazioni, il reddito imponibile è rettificato in aumento dell'importo corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi per effetto della previsione di cui al primo periodo.</p>	
<p><b>Articolo 98</b> Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione</p> <p>1. La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma 4, direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata, computata al netto della quota di interessi indeducibili in applicazione dell'articolo 3, comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è indeducibile dal reddito imponibile qualora il rapporto tra la consistenza media durante il periodo d'imposta dei finanziamenti di cui al comma 4 e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), sia superiore a quello di quattro a uno.</p> <p>2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui:</p> <p>a) l'ammontare complessivo dei finanziamenti</p>	<p><b>Articolo 98</b> Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione</p> <p>abrogato</p>

di cui al comma 4 non eccede quattro volte il patrimonio netto contabile determinato con i criteri di cui alla lettera e) del comma 3; b) il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che l'ammontare dei finanziamenti di cui al comma 4 è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1: a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per la parte della loro consistenza media eccedente il rapporto di cui al comma 1;

b) si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e se persona fisica anche i familiari di cui all'articolo 5, comma 5;

c) il socio è qualificato quando:

1. direttamente o indirettamente controlla ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile il soggetto debitore;

2. partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate. Non si considerano soci qualificati i soggetti di cui all'articolo 74;

d) ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si aggiungono quelli erogati o garantiti da sue parti correlate;

e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile, così come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, comprensivo dell'utile dello stesso esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione per tenere conto:

1) dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti;

2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;

3) delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in danaro o in natura;  
4) del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio netto contabile, delle partecipazioni in società controllate e collegate di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) e di cui all'articolo 5, diverse da quelle di cui al successivo comma 5;

f) la consistenza media dei finanziamenti di cui al comma 4 si determina sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine di ogni giornata del periodo d'imposta e dividendo tale somma per il numero dei giorni del periodo stesso. Non concorrono alla determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati o garantiti dai soci qualificati o da sue parti correlate a condizione che la remunerazione media di cui alla lettera g) non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale;

g) la remunerazione dei finanziamenti eccedenti è calcolata applicando agli stessi il tasso che corrisponde al rapporto tra la remunerazione complessiva dei finanziamenti di cui al comma 4 maturata nel periodo d'imposta e la consistenza media degli stessi.

4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria.

5. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano i finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria o dell'attività svolta dai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con esclusione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni.

6. Si intendono garantiti dal socio o da sue

parti correlate i debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche mediante comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico.

7. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi settore. Si applica, in ogni caso, alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni.

Se da un lato esiste un correttivo temporale che consente di riportare entro i cinque esercizi successivi la quota di interessi che non trova capienza di deducibilità, per effetto delle norme previste nel disegno di legge finanziaria 2008, è certo che tale correttivo troverà scarsa applicazione in quanto il tasso di indebitamento delle Aziende è destinato a crescere.

E' evidente che si è trascurata la situazione di quelle imprese che, già trovandosi con rilevanti esposizioni debitorie, non possono certo pretendere di migliorare la propria situazione finanziaria nel breve/medio periodo.

Per meglio intendere la portata di questa norma si può ipotizzare il seguente esempio:

Margine operativo lordo (con esclusione degli ammortamenti)	Euro	1.000.000,00
Interessi e altri oneri passivi	Euro	420.000,00
Interessi e proventi attivi	Euro	10.000,00

Interessi passivi deducibili (fino a concorrenza degli attivi)	Euro	10.000,00
Interessi passivi deducibili (pari al 30% del MOL)	Euro	300.000,00
Totale interessi passivi deducibili	Euro	310.000,00

Interessi indeducibili (€ 420.000,00 - € 310.000,00)	Euro	110.000,00
<b>Maggiore IRES (27,50%) su interessi indeducibili</b>	<b>Euro</b>	<b>30.250,00</b>

E' agevole verificare che ciò comporterà un incremento anche degli acconti di imposta relativi all'esercizio successivo.

Invero, per limitare tali ulteriori aggravii, per quelle imprese che, soprattutto a causa della morosità degli Enti Pubblici, versano in difficoltà finanziarie, potrebbe ipotizzarsi un correttivo, certamente più efficace, rappresentato da una ulteriore maggiorazione percentuale della deducibilità, da calcolarsi sull'importo dei crediti commerciali iscritti in bilancio alla Voce C) II 01.

Allo scopo si potrebbe ipotizzare di modificare l'emanando articolo 96 commi 1 e 4 come segue:

## Articolo 96

### Interessi passivi

1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del

# Giuseppe Piantino

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE UFFICIALE DEI CONTI



risultato operativo lordo della gestione caratteristica. **La quota di interessi residua è deducibile nell'ulteriore limite del 5 per cento del valore dei crediti iscritti alla Voce C) II 01 del bilancio d'esercizio.**

4. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati ineducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. **La quota di interessi residua è deducibile nell'ulteriore limite del 5 per cento del valore dei crediti iscritti alla Voce C) II 01 del bilancio d'esercizio.**

## AMMORTAMENTI ANTICIPATI E ACCELERATI

Altra grossa rivoluzione del disegno di legge in oggetto attiene alla eliminazione della possibilità di dedurre gli ammortamenti anticipati e accelerati, consentita dall'attuale normativa.

La problematica sugli ammortamenti anticipati e accelerati ha sempre sollevato numerose disquisizioni giurisprudenziali e dottrinali.

L'emananda normativa prevede l'eliminazione dei benefici fiscali gestiti in via extracontabile mediante la compilazione, in dichiarazione dei redditi, del quadro EC.

La normativa fiscale attuale stabilisce la deducibilità degli ammortamenti ordinari legati alle percentuali fissate con il DM 31/12/1988 e consente la possibilità di calcolare, solo con rilevanza fiscale, quelli anticipati e quelli accelerati.

Dal punto di vista civilistico non esistono modalità particolari se non quelle di tener conto del logorio fisico e del depauperamento del bene strumentale oggetto dell'ammortamento.

I tempi di sostituzione imposti alle nostre imprese dalle continue e inarrestabili innovazioni tecnologiche determinano, infatti, la necessità di rimpiazzare molti beni strumentali senza tener conto della periodicità utile ai fini dell'ammortamento fiscale.

Occorre, inoltre, differenziare i beni in funzione sia della loro natura che della loro necessità allo svolgimento dell'attività di impresa.

L'ammortamento, infatti, non è altro che la quota di servizi che detto bene ha reso, nel periodo di riferimento, a vantaggio della produzione; tale valore viene iscritto, per competenza, nel conto economico, osservando le corrette regole di redazione del bilancio civilistico.

L'amministrazione finanziaria dovrebbe limitarsi, pertanto, ad effettuare riprese a tassazione solo a fronte di violazioni del principio di competenza, senza opporre limiti di natura fiscale ed entrare nel merito della valutazione adottata se questa osserva il criterio civilistico.

Per effetto delle nuove disposizioni, dunque, le aziende che utilizzano più intensamente beni strumentali e/o beni che, per le loro specifiche caratteristiche tecnologiche, sono destinati ad essere sostituiti nel breve o brevissimo periodo, saranno maggiormente penalizzate rispetto alle imprese meno automatizzate.

L'emananda normativa prevede l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 e questo penalizzerebbe soprattutto quelle aziende che hanno acquistato beni strumentali negli anni 2006 e 2007 anche facendo riferimento alle agevolazioni relative ai maggiori ammortamenti che ora, con effetto immediato, si vogliono non riconoscere.

Sarebbe opportuno differire l'entrata in vigore dell'emananda modifica alla data del 1 gennaio 2010 per eliminare gli effetti negativi sopra enunciati.

Sempre in tema di beni strumentali la normativa prevede un ampliamento della base imponibile qualora l'azienda li acquisisca mediante i contratti di leasing.

Il canone, infatti, sarà deducibile solo se il contratto ha una durata pari ai due terzi del periodo di ammortamento; ciò produce una diminuzione del canone mensile ma di contro ci sarà un incremento degli interessi dovuti per l'acquisizione del bene.

La lettera l) del primo comma dell'articolo 3 cancella il terzo comma dell'art. 102 del T.U.I.R. e sostituisce integralmente il settimo comma:

Norma previgente	Norma della legge finanziaria 2008
<b>Articolo 102</b>	<b>Articolo 102</b>
Ammortamento dei beni materiali	Ammortamento dei beni materiali

1. OMISISS – invariato.

2. OMISISS – invariato.

3. . La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.

4. OMISISS – invariato.

5. OMISISS – invariato.

6. OMISISS – invariato.

7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.

1. OMISISS – invariato.

2. OMISISS – invariato.

3. abrogato.

4. OMISISS – invariato.

5. OMISISS – invariato.

6. OMISISS – invariato.

**7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, è ammessa la deduzione dei canoni di locazione la durata è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola del periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni; la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96.**

8. OMISISS – invariato.	8. OMISISS – invariato.
9. OMISISS – invariato.	9. OMISISS – invariato.

La lettera o) sempre del primo comma dell'articolo 3 modifica l'art. 109 del T.U.I.R. (cfr. pag. 363 in atti parlamentari del Senato della Repubblica n. 1817);

Norma previgente	Norma della legge finanziaria 2008
<p><b>Articolo 109</b></p> <p>Norme generali sui componenti del reddito d'impresa</p> <p>1. OMISISS – invariato.</p> <p>2. OMISISS – invariato.</p> <p>3. OMISISS – invariato.</p> <p>4. OMISISS – invariato.</p> <p>a) OMISISS – invariato.</p> <p>b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. <u>Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti utili portati a nuovo risulta inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo è aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti. L'ammontare dell'eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore</u></p>	<p><b>Articolo 109</b></p> <p>Norme generali sui componenti del reddito d'impresa</p> <p>1. OMISISS – invariato.</p> <p>2. OMISISS – invariato.</p> <p>3. OMISISS – invariato.</p> <p>4. OMISISS – invariato.</p> <p>a) OMISISS – invariato.</p> <p>b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.</p>

relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito.

Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96.

Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente.

6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1996 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.

7. OMISISS – invariato.

8. OMISISS – invariato.

9. OMISISS – invariato.

Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili **“per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”** Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente.

6. abrogato

7. OMISISS – invariato.

8. OMISISS – invariato.

9. OMISISS – invariato.

## SPESE DI RAPPRESENTANZA

Il disegno di Legge Finanziaria 2008 detta una nuova disciplina per quanto concerne il regime delle spese di rappresentanza, introducendo i principi di inerenza e congruità quali requisiti per il riconoscimento ai fini fiscali.

Attualmente, le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei successivi quattro.

Si tratta, in pratica, di una deduzione pari a 1/15 per cinque anni.

Con le nuove disposizioni tali spese potranno essere completamente deducibili, ovvero integralmente indeducibili. Sarà, infatti, un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a stabilire i nuovi parametri dell'inerenza e della congruità di tali costi.

Al riguardo, resta da vedere gli elementi attraverso i quali l'Esecutivo riuscirà a definire univocamente i criteri di inerenza e congruità, senza che si possa lasciare spazio a valutazioni, interpretazioni e/o applicazioni discrezionali che produrrebbero un esponenziale incremento del contenzioso.

Con la lettera n) dell'articolo 3 viene modificato il comma 2 dell'articolo 108 del T.U.I.R. (cfr. pag. 363 in atti parlamentari del Senato della Repubblica n. 1817):

Norma previgente	Norma della legge finanziaria 2008
<p><b>Articolo 108</b></p> <p>Spese relative a più esercizi</p> <p>1. OMISISS – invariato.</p> <p>2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. <u>Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82.</u></p> <p>3. OMISISS – invariato.</p>	<p><b>Articolo 108</b></p> <p>Spese relative a più esercizi</p> <p>1. OMISISS – invariato.</p> <p>2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. <b><u>Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Tra le spese qualificabili come spese rappresentanza e sottoposte ai limiti di inerenza e congruità previste dal predetto decreto, possono essere contemplate anche le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento ai sensi delle sezioni seconda e terza del presente capo. Sono comunque deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore ad euro 50,00.</u></b></p> <p>3. OMISISS – invariato.</p>

*Giuseppe Piantino*

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE UFFICIALE DEI CONTI



4. OMISISS – invariato.	4. OMISISS – invariato.
-------------------------	-------------------------

## IRAP

Il disegno di legge Finanziaria 2008 prevede anche nell'imposta IRAP una revisione ed in particolare la lettera a) del comma 12 dell'articolo 3 sostituisce integralmente l'articolo 5 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 (cfr. pag. 371 in atti parlamentari del Senato della Repubblica n. 1817):

Norma previgente	Norma della legge finanziaria 2008
<p><b>Articolo 5</b></p> <p>Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a) e b)</p> <p>1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui al primo comma lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10, lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) del medesimo comma.</p> <p>2. Per i soggetti di cui al comma 1 non tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 2425 del codice civile e per quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma dei ricavi, dei proventi e degli altri componenti reddituali classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'articolo 2425 del codice civile e la somma dei costi classificabili nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) del medesimo comma.</p> <p>3. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in regime di contabilità semplificata, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni dei servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli del</p>	<p><b>Articolo 5</b></p> <p><i><b>Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali ed enti commerciali</b></i></p> <p><i><b>1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma lettera A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile con esclusione delle voci 9, 10, lettere c) e d), 12 e 13, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.</b></i></p> <p><i><b>2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1</b></i></p> <p><i><b>3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato in voci diverse dalla citata voce B9, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo 11; la quota di interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge</b></i></p>

predetto testo unico e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali. Si applicano, comunque, i principi di cui al comma 2.

***concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.***

***Tra le spese di rappresentanza e sottoposte ai limiti di inerenza e congruità previste dal predetto decreto, possono essere contemplate anche le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento ai sensi delle sezioni seconda e terza del presente capo. Sono comunque deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore ad euro 50..***

***4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.***

***5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.***

Diventa, quindi, indeducibile l'ICI dalla base imponibile Irap, fino ad ora pacificamente ammessa in deduzione.

A fronte della riduzione dell'aliquota nominale al 3,90 per cento inserita nella lettera h) del comma 12 dell'articolo 3 nella lettera h) dello stesso comma vi è una proporzionale riduzione degli abbattimenti del cuneo fiscale e delle altre deduzioni riconosciute in base a determinati requisiti e regimi fiscali (cfr. pag. 376, lettera f, g e h, in atti parlamentari del Senato della Repubblica n. 1817):

- da €. 5.000,00 a €. 4.600,00;
- da €. 10.000,00 a €. 9.600,00;
- da €. 8.000,00 a €. 7.350,00;
- da €. 6.000,00 a €. 5.500,00;
- da €. 4.000,00 a €. 3.700,00;
- da €. 2.000,00 a €. 1.750,00.

La riduzione degli abbattimenti del cuneo fiscale comporterà per le aziende meridionali, in valore assoluto, un ulteriore aggravio d'imposta.

*Giuseppe Piantino*

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE UFFICIALE DEI CONTI



## CONCLUSIONI

Al di là di inutili e complicati tecnicismi, primaria esigenza di tutti i contribuenti è quella di trovare nell'Amministrazione finanziaria un interlocutore che non si limiti a calare indiscriminatamente la scure, ma collabori con il mondo delle Imprese, operando in modo da preservare il tessuto economico, il mondo del lavoro e, dunque, il benessere delle famiglie italiane.

Tutto ciò non si deve tradurre unicamente in un provvedimento legislativo con il quale si finge di ignorare l'effettivo inasprimento della pressione fiscale e le sue dolorose conseguenze.

L'Associazione piccole e medie Industrie di Reggio Emilia nella indagine effettuata nel luglio 2007 ha riscontrato che l'aliquota effettiva fiscale media della incidenza del valore delle imposte sull'utile ante tassazione è passata dal 66,8% dell'anno 2004 a quella del 77,3% nell'anno 2006.

E' facile ipotizzare che quanto è emerso nella indagine di Reggio Emilia sia riscontrabile anche in tutto il nostro territorio.

Per tali motivi, superando la sterile e faziosa propaganda secondo la quale il carico fiscale effettivo nel nostro Paese non supererebbe l'aliquota del 45%, si potrebbe pensare di stabilire, per allinearci agli altri paesi europei, una aliquota effettiva massima di imposizione complessiva sull'utile ante imposte, in modo da evitare che nel futuro, a seguito di questo ulteriore inasprimento fiscale, aziende in utile vedrebbero trasformare i propri bilanci in perdita.

Salerno, 19 ottobre 2007

(Giuseppe Piantino)

Articolo pubblicato in data 27 ottobre 2007